

COMUNE DI TALANA

Provincia dell'Ogliastra

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6 Data 29/09/2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2026, avente ad oggetto: Variazione n. 8 al Dup e al Bilancio di previsione 2026/2028 di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
---	---

L'anno 2026 il giorno ventinove, del mese di settembre alle ore 15:00, presso il proprio Studio, il Revisore dei Conti Dott.ssa Carla Mereu, nominata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.06.2026, ha provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta dall'ente, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2026, avente ad oggetto: Variazione n. 8 al Dup e al Bilancio di previsione 2026/2028 di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Il Revisore Unico:

Preso in esame la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 ed agli allegati, di cui all'oggetto;

Visti i prospetti contabili e la relativa documentazione allegata;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la richiesta di parere preventivo, di cui all'art. 239 del TUEL, inoltrata all'Organo di Revisione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

PREMESSO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2025 è stato approvato il D.U.P.;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i suoi allegati;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 14.05.2026, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2025;

VISTO

Che gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 prevedono che gli enti locali, nell'osservanza di principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario e pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni anno deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Che l'art. 175, comma 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone che il Bilancio di Previsione può subire delle variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte dell'entrata sia nella parte spesa e ancora: *Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

Che l'art.42 secondo comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad apportare variazioni al Bilancio di Previsione;

Che l'art. 193 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;

VISTO, inoltre, l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

VISTO che alla luce dei sopra citati atti, il risultato di amministrazione al 31.12.2025 è pari ad **euro 2.643.678,84**, ed è così composto:

fondi accantonati	per euro	287.167,09;
fondi vincolati	per euro	2.021.832,39;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili	per euro	334.679,36.

VISTE

- la delibera di C.C. n. 1 del 29/01/2026 con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato presunto pari ad € 81.121,57, di cui Euro 3.500,00 di parte corrente ed Euro 77.621,57 di parte capitale;
- la delibera di C.C. n. 6 del 26/02/2026 con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato presunto pari ad € 31.209,63 di parte capitale;
- la delibera di C.C. n. 11 del 09/04/2026 con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato presunto pari ad € 2.061,47 di parte corrente;
- la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 162 del 10/04/2026 con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato presunto pari ad € 91.533,60 di parte corrente ed € 358.482,80 di parte capitale;
- la delibera di C.C. n. 15 del 23/04/2026 del con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato presunto pari ad € 18.970,53 di parte corrente ed € 37.602,40 di parte capitale;
- la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 287 del 15/06/2026 con la quale è stata utilizzata una quota di avanzo vincolato pari ad 18.235,94;

PRECISATO, che la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2025, alla data odierna risulta essere la seguente:

Parte accantonata € 287.167,09
 Parte vincolata: € 1.382.614,45
 Parte disponibile: € 334.679,36

VISTO che, il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi, e che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può

essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel e che l'ente, non trovandosi in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

CONSIDERATA la necessità, in base alle richieste dei Responsabili, di riportare le seguenti variazioni:

1) Area economico finanziaria:

- Istituzione nuove voci di bilancio di entrata e spesa per il finanziamento dell'Unione dei Comuni del Nord Ogliastro "Interventi integrati di riqualificazione, valorizzazione e sistemazione infrastrutturale dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Nord Ogliastro";
- Istituzione nuove voci di bilancio di entrata e spesa per il finanziamento del contributo regionale REIS parte seconda;
- Inserimento stanziamento per finanziamento regionale relativo al contributo 2026 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Applicazione avanzo vincolato per la restituzione di economie alla R.A.S. riguardanti il contributo trasporto disabili annualità precedenti per Euro 3.965,87;
- Applicazione avanzo libero per l'importo di Euro 11.904,58 per la presenza di un debito fuori bilancio in fase di riconoscimento;

CONSTATATO

Che con la variazione del bilancio proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo, ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e in c/capitale di cui all'art. 162 D. Lgs. 267/2000, co. 6;

Che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

Che, nella variazione proposta, vengono rispettati i principi di coerenza, congruità e attendibilità;

VERIFICATO CHE

Le maggiori nuove entrate sottratte dalle minori nuove entrate eguagliano le maggiori spese sottratte dalle minori spese, come da dettaglio che segue distinto per anno:

2026			
<u>ENTRATE</u>		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
Applicaz avanzo		€ 15.870,45	-
maggiori entrate	+	€ 91.549,00	
minori entrate	-	€ -	
<i>Totale variazioni entrate</i>			€ 107.419,45
<u>Saldo incremento entrate</u>			€ 107.419,45
<u>SPESE</u>		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
maggiori			
spese	+	€ 107.419,45	
minori spese	-	€ -	

Totale variazioni spese	€ 107.419,45
Saldo incremento spese	€ 107.419,45

2027			
<u>ENTRATE</u>			
		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
maggiori entrate	+	€ 41,31	
minori entrate	-	€ -	
Totale variazioni entrate			€ 41,31
Saldo incremento entrate			€ 41,31
<u>SPESE</u>			
		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
maggiori spese	+	€ 55,00	
minori spese	-	€ 13,69	
Totale variazioni spese			€ 41,31
Saldo incremento spese			€ 41,31

2028			
<u>ENTRATE</u>			
		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
maggiori entrate	+	€ 41,31	
minori entrate	-	€ -	
Totale variazioni entrate			€ 41,31
Saldo incremento entrate			€ 41,31
<u>SPESE</u>			
		<u>parziali</u>	<u>totali</u>
maggiori spese	+	€ 55,00	
minori spese	-	€ 13,69	
Totale variazioni spese			€ 41,31
Saldo incremento spese			€ 41,31

VERIFICATO CHE

Le variazioni, come da prospetti allegati alla proposta di deliberazione del C.C., da parte delle entrate e da parte delle spese risultano effettuate nel rispetto delle condizioni che le prevedono;

Considerato quanto sopra esposto, il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2026, avente ad oggetto: Variazione n. 8 al Dup e al Bilancio di previsione 2026/2028 di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Lanusei, lì 29 settembre 2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Carla Mereu

Mereu Carla
29.09.2026
17:13:36
GMT+01:00

